AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI D'UFFICIO, DEI DIFENSORI D'UFFICIO DI PERSONE IRREPERIBILI NONCHÉ DEI DIFENSORI DI FIDUCIA DI PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PRINCIPI GENERALI

Premesse sul quadro normativo di riferimento.

1) **D.P.R. 30.05.2002 n. 115 Testo Unico in materia di spese di Giustizia (artt. 74 -145)**
2) **D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co. 6, della L. 31 dicembre 2012 n. 247" (con allegate Tabelle Parametri Forensi) e DM n. 147 dd. 13.08.2022**

Ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/02 a "tariffe professionali" deve oggi correlarsi ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal DM-147 del 13 agosto 2022.

Conseguentemente al fine di stabilire gli importi degli onorari da liquidare ai difensori di imputati o parti civili ammessi a patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (ex artt. 116 e 117 del D.P.R. 115/2002) si procederà coordinando il relativo testo con i D.M. n. 55/2014 e n. 147 del 13 agosto 2022 e rispettando i seguenti principi generali:

a) L'art. 82 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che "*l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'Autorità Giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti…*"
b) L'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013, n. 302) dispone che "*Gli importi spettanti al difensore, …sono ridotti di un terzo*" (**Si specifica quindi che gli importi sotto indicati, tengono già conto della detta riduzione**)

L'art. 2 del D.M. 55/2014 oltre a precisare (al primo comma) che "*il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera*", stabilisce (al successivo comma secondo) che "*oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta –in ogni caso e anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione…*".

***

Il presente protocollo si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi, nell'ambito delle attività connesse alla **liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi**

al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio ed ai difensori di persona irreperibile e nel rispetto delle norme che regolano le fattispecie in esame (D.M. n. 55/2014, pubblicato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014):

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione interna (Magistrati) ed esterna (Difensori) dei criteri generali da adottare nella quantificazione degli onorari al fine di evitare, nell'ambito dello stesso Ufficio, ipotesi di liquidazioni divergenti, a fronte di analoga attività difensiva;
- Riduzione del numero di opposizioni;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono tra la presentazione della domanda, l'emissione del decreto di pagamento ed il materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- Riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);

Le parti concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare nuove procedure di servizio attraverso le quali sia possibile prevedere una riduzione degli adempimenti di cancelleria, dei tempi tecnici e dei costi generali.

In ragione di quanto appena esposto si conviene che le istanze di liquidazione verranno presentate, di regola, entro due settimane dalla celebrazione dell'ultima udienza che definisce la singola fase e decise dal Magistrato, di regola, entro 60 giorni dal deposito dell'istanza.

Per i processi di particolare complessità e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi standardizzati nelle note allegate, le richieste di liquidazione presentate in deroga alla presente convenzione, saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo. in questi casi specifici, sarà cura del difensore, evidenziare gli aspetti differenziali (per impegno, complessità del caso ecc.) che giustificano la richiesta di una liquidazione superiore a quanto previsto nelle allegate note.

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art. 97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia. Il Giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo *mail,* di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Quanto al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio, nonché alla modalità di presentazione delle stesse, si rimanda alla normativa vigente al riguardo.

Tuttavia, si precisa che ai fini dell'ammissione sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 D.P.R. 115/2002 con l'indicazione del reddito dell'ultimo anno di imposta. Il Giudice procedente potrà comunque richiedere la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 79, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea dovrà produrre, oltre all'autocertificazione dei redditi prodotti in Italia, dichiarazione sostitutiva che indichi i redditi percepiti nel Paese di appartenenza, allegando copia della richiesta inoltrata al proprio Consolato, con l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale risposta del Consolato successivamente pervenuta.

Si conviene di utilizzare il modello di domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato allegato al presente protocollo, opportunamente adattabile per particolarità del caso specifico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le eccezioni di cui all'art. 74 co. 4 e 4ter, dell'art. 76 ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

La domanda è presentata (o inviata) all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi,

- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, successivamente.

Si raccomanda il deposito dell'istanza di ammissione nella cancelleria del Giudice competente e la stessa non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art.93 D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n.125).

La cancelleria che prende in carico la domanda di ammissione al PSS, provvederà a comunicare, senza ritardo, l'avvenuto deposito dell'istanza stessa, della relativa nomina e dell'eventuale elezione di domicilio all'ufficio del Giudice procedente.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

Il difensore depositerà, di regola, l'istanza di liquidazione del compenso in relazione a soggetto già ammesso al gratuito patrocinio entro 7 giorni dal termine della singola fase (coincidente solitamente con la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per la fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare per la fase GUP e con l'udienza di discussione e lettura dispositivo, per la fase dibattimentale).

Nel caso di difese di ufficio di soggetti non ammessi al PSS, l'istanza di liquidazione verrà presentata soltanto dopo aver tentato il recupero direttamente dalla persona assistita, documentando l'impossibilità del recupero.

Il difensore della parte civile ammessa al PSS avrà cura di indicare al momento della presentazione delle conclusioni scritte e/o dell'allegata nota spese, quanto eventualmente già liquidato nelle precedenti fasi o, ove non fosse ancora liquidata, indicherà comunque di avere presentato istanza di liquidazione in una delle fase precedenti.

Il Magistrato-deciderà sull'istanza entro 60 giorni dal deposito della stessa.

Si conviene di utilizzare il modello di istanza di liquidazione allegato al presente protocollo, che dovrà contenere anche i recapiti del legale ivi incluso l'indirizzo PEC.

L'istanza di liquidazione dovrà essere necessariamente presentata tramite piattaforma SIAM con i seguenti allegati

1) Il decreto di ammissione al PSS (se si tratta di parte ammessa allo stesso) o, in alternativa, la documentazione comprovante l'irreperibilità dell'indagato/imputato, o l'attività comprovante il tentativo di recupero del credito. Le modalità di recupero nei confronti di indagato/imputato senza residenza o domicilio in Italia verranno valutate in ragione dell'economicità della procedura ed alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione in materia
2) Il capo d'imputazione (copia decreto di citazione a giudizio)
3) Nota spese compilata secondo le indicazioni del presente protocollo
4) La documentazione comprovante le spese vive (spese di copia/notifica ecc.)

Gli importi indicati di seguito sono calcolati considerando casi ordinari, ma si conviene che per i casi più complessi, il Giudice potrà discostarsi dagli stessi effettuando le maggiorazioni ritenute congrue per il caso trattato. A titolo esemplificativo, la presenza della parte civile, l'attività difensiva impegnativa (esame consulenti, questioni giuridiche particolarmente complesse, numerosi testimoni escussi, particolare complessità del procedimento o delle materie di diritto penale speciale trattate) saranno indici che il Giudice potrà valutare per discostarsi dai **valori sotto indicati che rappresentano il minimo garantito**.

Nella voce "spese vive documentate" rientrano a titolo esemplificativo le spese di copia degli atti contenuti nel fascicolo P.M., le spese notifica, le spese connesse all'attività difensiva, ecc.

Il difensore dovrà presentare l'istanza di liquidazione per ogni singola fase del procedimento (una per la fase GIP, una per la fase GUP, una per la fase dibattimentale, una per il procedimento di riesame; una per il ricorso in cassazione, ecc.).

In caso di accoglimento dell'opposizione al decreto di liquidazione o del decreto di rigetto dello stesso, verranno liquidate anche le spese della procedura (contributo unificato, tassa di iscrizione a ruolo, tassa di registrazione e spese connesse)

Processi a citazione diretta MONOCRATICI

In via di esemplificazione si indicano di seguito alcune delle ipotesi di reato più ricorrenti, in relazione alle quali vengono stabiliti concordemente gli importi della liquidazione, diversificati per tipologia di procedimento:

reati di cui agli artt. 186 Cds, 189 CdS, 337, 570, 582, 624, 624 bis, 610, 392, 393, 640, 648 comma secondo, 712, 341 bis, 641, 635, 612 c.p., armi (ipotesi lievi), omesso versamento INPS:

nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.): euro **700,00** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA;

nel caso di rito ORDINARIO semplice + ABBREVIATO + ABBREVIATO condizionato: euro **1.200,00** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA;

nel caso di definizione del PROCEDIMENTO con MESSA alla PROVA: euro **920,00** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA;

nel caso di SENTENZA PREDIBATTIMENTALE ex art 469 o 129 c.p.p.: euro **660,00** aumentabile sino ad euro **1.100,** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

nel caso di DIRETTISSIME: fase convalida arresto euro **450,00 +** 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA + rito come sopra.

nel caso di INCIDENTI di ESECUZIONE: da euro **500,00** (es. revoca condizionale ex lege) ad euro **900** oltre a 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

sentenza ex art 420quater c.p.p. **euro 400,00** oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

appelli su sentenze del GdP euro **900,00** oltre al 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

procedura ex art. 410bis c.p.p. euro **600,00** oltre al 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

PROCESSI COLLEGIALI

Dibattimento ordinario, abbreviato semplice o condizionato (dopo modifica imputazione): euro **2.000,00** + 15% spese generali + spese vive documentate, CAP ed IVA.

Applicazione della pena dopo la modifica dell'imputazione senza istruttoria: euro 1.200,00 + 15% spese generali + spese vive documentate, CAP ed IVA

Riesami reali e personali: euro 1.200 (+ 15% spese generali + spese vive documentate, CAP ed IVA

Se il difensore/indagato rinuncia all'impugnazione: **euro 350** 15% spese generali + spese vive documentate, CAP ed IVA4

INCIDENTI di ESECUZIONE: da euro **500,00** (casi più semplici es. revoca condizionale ex lege) a **euro 900,00** oltre a 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

DIRETTISSIME: fase convalida arresto euro **450,00** + rito come sopra.

sentenza ex art 420quater c.p.p. euro 400,00 oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

GIP – GUP

Udienza preliminare base senza rito: 900,00 + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA (casi più semplici dove ci si è limitati a chiedere emettersi sentenza di non luogo a procedere)

Udienza preliminare con discussione o istruttoria: euro **1500,00** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

Udienza preliminare con rito abbreviato secco o condizionato: euro **1.600,00** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

Udienza preliminare con applicazione della pena a richiesta delle parti: euro **900,00** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

Convalida arresto: euro 450,00 + (minimo 520) 15% spese generali + spese vive documentate, CAP ed IVA

Incidente probatorio: da euro **500,00** (semplice es. copia forense supporti informatici) ad **euro 1.000,00** oltre 15% per rimborso spese generali e spese vive documentate.

Incidente di esecuzione: da euro **400,00** (es. revoca condizionale ex lege) a euro **900,00** oltre a 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

sentenza ex art 420quater c.p.p. euro **400,00** oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

opposizione alla richiesta di archiviazione: da **900,00** (senza fase introduttiva) a **1.400,00** (con fase introduttiva e/o **memorie**) oltre 15% rimborso spese generali e spese se documentate, CAP ed IVA

indagini preliminari (senza istruttoria), anche per procedimenti di competenza dibattimentale **euro 284,00** oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

indagini preliminari (con memoria difensiva), anche per procedimenti di competenza dibattimentale da **euro 400,00 a euro 800,00** oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

decreti archiviazione senza fissazione di udienza camerale euro 400,00 oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

opposizione al decreto penale con scelta del rito: **euro 800,00** oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate; andrà successivamente liquidata la fase del rito prescelto;

procedimento definito con decreto penale di condanna euro 600,00 oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

indagini difensive con deposito del fascicolo del difensore (esclusa la raccolta di documenti direttamente dalla parte assistita) **euro 800,00** oltre 15% per rimborso spese generali, e spese se documentate

nel caso di definizione del PROCEDIMENTO con MESSA alla PROVA: **euro 920** + 15% spese generali, spese vive documentate, CAP ed IVA

Procedimenti con parti civili e/o imputati sottoposti a misura

In tutti i procedimenti (GIP/GUP; dibattimentale monocratico, dibattimentale collegiale, ecc.) ove vi sia la presenza attiva del difensore della persona offesa o della parte civile e in quelli con misura cautelare personale ovvero misura coercitiva di cui agli artt. 282bis, 282ter e 283 c.p.p. è previsto un aumento quantificato nella misura fissa di euro 250,00- sugli importi sopra indicati.

I firmatari concordano l'aggiornamento del presente Protocollo in caso di modifiche normative o comunque necessità di adeguamento.

Sottoscritto in Bolzano, il 08.01.2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BOLZANO

dr.ssa Francesca Bortolotti

BORTOLOTTI FRANCESCA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22.01.2024 13:19:46
GMT+00:00

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI BOLZANO

dr. Stefan Tappeiner

TAPPEINER STEFAN
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
08.01.2024 09:45:50
GMT+00:00

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI BOLZANO

avv. Avv. Karl Pfeifer

KARL PFEIFER
avvocato
22.01.2024 14:40:59
GMT+01:00

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BOLZANO

avv. Carlo Bertacchi

by Gestac
Carlo Bertacchi
22/01/2024 15:21:46

ALLEGATO 1

TRIBUNALE DI BOLZANO

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO EX ART. 79 D.P.R. 115/02 – TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA

Il sottoscritto **XY,** nato il **XX/XX/XXX** a **XXXXX** e residente a **XXXXX** in via **XXXXX**, codice fiscale **XXXXXX XXXXX XXXXX**, relativamente al procedimento penale n. _____ R.G.N.R. Giudice dott. _____ prossima udienza _____ imputato/indagato per il delitto di cui all'art. XX

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza del limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato previsto dall'art. 76 DPR 115/2002 e successivi aggiornamenti e che nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, preso atto delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi,

DICHIARA E AUTOCERTIFICA

a) di disporre di un reddito relativo all'anno _____, pari a € _____ e quindi inferiore al limite previsto dalla legge, derivante da:
reddito da lavoro (anche occasionale) o da pensione € _____ redditi diversi € _____

b) di vivere da solo ovvero di convivere con le seguenti persone
GENERALITA' DEI CONVIVENTI:

Cognome e nome e codice fiscale	**Data e luogo di nascita**	**Relazione di parentela**	**Reddito imponibile**

Per cui il totale del proprio reddito, cumulato a quello dei familiari conviventi, rientra nei limiti fissati dalla legge e ammonta complessivamente a € _____

c) Specifiche sulle proprie entrate e quelle dei familiari:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

d) di non avere la disponibilità o comunque il godimento di beni di sorta e di non essere proprietario di beni immobili.

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare, fino a che il presente procedimento non sia definito, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione della presente istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione;

La presente vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, comma 1, lett. o) D.P.R. 445/2000.

AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE SOLO A CURA DEL CITTADINO DI STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA (artt. 79 e 94 DRP 115/2002)

Il/la sottoscritto/a_____ nato/a in _____ il _____ e residente/domiciliato/a in _____, consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver percepito nell'anno _____ i seguenti redditi all'estero _____ e di

essere proprietario/a dei seguenti beni immobili all'estero:

_____

_____.

Allega copia della richiesta inoltrata al proprio Consolato, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale risposta.

Il sottoscritto contestualmente, nomina proprio difensore di fiducia l'Avv. _____ del Foro di _____, ovvero si avvale del difensore d'ufficio Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____,

L'Avv. _____, dichiara di essere attualmente iscritto all'elenco speciale dei patrocinanti a spese dello Stato presso l'Ordine di _____.

Si dà atto che l'indirizzo PEC del difensore è il seguente _____**@**_____

Luogo e data, _____

Il richiedente

_____

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI ex D. Lvo. 196/2003

Il sottoscritto istante, consapevole dei diritti e delle facoltà spettategli in virtù delle disposizioni di cui al D. L.vo 196/2003, presta il consenso affinché i propri dati possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Data e firma del dichiarante

_____

Allegati: